

Class: 14.v, 20/001/001/001/001.sfa, 001.arm, 8/2026A/001.fra, 001.arm

**Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino**

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 174

Forza maggiore e circostanze eccezionali connesse ad avversità atmosferiche

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: Comunicazione, documentazione e valutazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali connesse ad avversità atmosferiche, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
*Fabrizio Stranda***

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SOMMARIO

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. DEFINIZIONI	4
4. COMUNICAZIONE E ISTRUTTORIA: PRINCIPIO GENERALE	4
5. SOGGETTI E RESPONSABILITÀ	5
6. COMUNICAZIONE DELL'EVENTO	5
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE	5
8. DOCUMENTAZIONE PROBANTE	6
8.1 DOCUMENTAZIONE DI ENTI PUBBLICI COMPETENTI	6
8.2 FOTOGRAFIE GEORIFERITE	6
8.3 ULTERIORI ELEMENTI.....	7
9. ESITI DEL MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI E DI ALTRI CONTROLLI	7
10. UTILIZZO DEGLI ELEMENTI PROBATORI.....	8
11. EVENTI RIGUARDANTI UN'AREA TERRITORIALMENTE DETERMINATA	8
12. ISTRUTTORIA ARPEA.....	10
13. ESITO ED EFFETTI DELL'ISTRUTTORIA SULL'ANOMALIA	10
13.1 EFFETTI DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULL'ANOMALIA.....	11
14. PRINCIPIO GENERALE DI VALUTAZIONE	11
15. ARCHIVIAZIONE E TRACCIABILITÀ	11
16. AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	12
ALLEGATO 1 - CHECKLIST DOCUMENTALE DELLA COMUNICAZIONE.....	13
ALLEGATO 2 - SCHEMA OPERATIVO DELLE CASISTICHE	14
ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE O DELLA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE	15
ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE COMUNICAZIONI TRASMESSE DAL CAA AD ARPEA	16

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni Operative disciplinano la procedura generale per la comunicazione, la documentazione e la valutazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali derivanti da avversità atmosferiche o calamità naturali, in relazione al rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi connessi agli interventi della Politica Agricola Comune di competenza di ARPEA.

La procedura è unica per tutte le tipologie di evento meteorologico avverso - siccità, grandine, alluvione, gelo, nevicate eccezionali, trombe d'aria, tempeste di vento, frane conseguenti a eventi meteorologici, incendi riconducibili a condizioni climatiche eccezionali e altri eventi di analoga gravità - salve le specificità stabilite da disposizioni di settore per singoli regimi di aiuto o interventi. Le altre fattispecie di forza maggiore o circostanza eccezionale previste dall'art. 3, par. 1, del Regolamento (UE) 2021/2116 - decesso del beneficiario, incapacità lavorativa di lunga durata, espropriazione, epizoozia o fitopatia, distruzione dei fabbricati aziendali - restano disciplinate dalle rispettive istruzioni operative di settore.

La comunicazione tempestiva della causa di forza maggiore e l'attivazione dell'istruttoria di merito da parte di ARPEA costituiscono fasi distinte del procedimento. La comunicazione, nei termini di cui al par. 7, è sempre dovuta e determina l'acquisizione della documentazione probante. L'istruttoria è invece attivata solo quando la fattispecie comunicata assume rilevanza rispetto all'esito di una domanda, di un controllo, di un impegno o di un requisito, secondo quanto previsto al par. 4.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La procedura trova fondamento, in particolare, in:

- articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, che individua le fattispecie di forza maggiore e circostanza eccezionale rilevanti ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC e ne consente il riconoscimento, ove pertinente, sull'intera area colpita da un evento grave e ben determinato (par. 2);
- articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/2116, relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che prevede, tra l'altro, la non applicazione delle sanzioni nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3 e la conservazione del diritto all'aiuto qualora il mancato rispetto delle condizioni per la concessione dello stesso sia dovuto a tali circostanze;
- articolo 84 del medesimo Regolamento, relativo al sistema delle sanzioni amministrative per la condizionalità, che esclude l'irrogazione della sanzione qualora l'inosservanza sia dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali conformemente all'art. 3;
- Comunicazione della Commissione europea COM(2024) 225 final del 30 maggio 2024, sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali nel Regolamento (UE) 2021/2116, che fornisce criteri interpretativi per l'applicazione dell'art. 3 e chiarisce, tra l'altro, che l'applicazione territoriale di cui al par. 2 è una facoltà esercitata dallo Stato membro, e che la normativa unionale non stabilisce una disciplina generale di procedure, prove e termini per la comunicazione della forza maggiore, la cui definizione è rimessa agli Stati membri;
- Regolamento (UE) 2021/2115 e relative disposizioni delegate e di esecuzione, per i singoli interventi della PAC e per il Sistema di Monitoraggio delle Superfici;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 e disposizioni nazionali di attuazione;
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni nazionali di applicazione dei pagamenti diretti, il cui art. 36 dispone che il

beneficiario impossibilitato ad adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali conserva il diritto all'aiuto per la superficie o gli animali ammissibili al momento in cui l'evento si è verificato, e ne disciplina la comunicazione all'Organismo pagatore; il medesimo decreto, all'art. 11, comma 14, disciplina distintamente la comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi;

- disposizioni AGEA Coordinamento e disposizioni ARPEA relative ai singoli regimi di aiuto, agli interventi interessati e al Sistema di Monitoraggio delle Superfici;
- Determinazione ARPEA n. 219/2026 del 08/09/2026 - Deficit idrico e incendi boschivi 2026.

I termini di cui al par. 7, per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, sono stabiliti dall'art. 36, comma 2, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087; per gli altri interventi si applicano le specifiche disposizioni AGEA Coordinamento e ARPEA.

3. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Istruzioni Operative, la forza maggiore e le circostanze eccezionali sono valutate secondo l'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e i principi del diritto unionale applicabili. Il riconoscimento presuppone circostanze anormali, imprevedibili e indipendenti dal beneficiario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'adozione della dovuta diligenza, tenuto conto dello specifico contesto normativo e fattuale.

Per «area territorialmente determinata» si intende la porzione di territorio individuata o delimitata, con provvedimento dell'autorità competente secondo l'ordinamento nazionale, come gravemente e uniformemente colpita da un medesimo evento ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2116 (cfr. par. 11).

Per «nesso causale» si intende il collegamento concreto tra l'evento e l'anomalia o l'inadempimento rilevato, limitatamente all'obbligo e al periodo per i quali l'evento o le sue conseguenze hanno impedito il rispetto delle condizioni applicabili.

4. COMUNICAZIONE E ISTRUTTORIA: PRINCIPIO GENERALE

La comunicazione della causa di forza maggiore, presentata nei termini di cui al par. 7, determina l'acquisizione della documentazione probante ma non comporta di per sé l'avvio di un'istruttoria di merito da parte di ARPEA.

A seguito della comunicazione, la fattispecie segue l'esito dei controlli ordinari relativi alla superficie, al capo o all'impegno interessato. Se tali controlli non evidenziano anomalie rilevanti, la comunicazione e la documentazione restano acquisite agli atti e non si procede a ulteriore istruttoria sulla causa di forza maggiore. Se emerge un'anomalia suscettibile di incidere sull'aiuto, sull'impegno o sul requisito interessato, la causa di forza maggiore precedentemente comunicata è richiamata nell'ambito della gestione dell'anomalia e ARPEA attiva l'istruttoria di cui al par. 12, volta in particolare ad accertare il nesso causale tra l'evento e l'anomalia riscontrata.

Il rispetto del termine di comunicazione di cui al par. 7 costituisce presupposto necessario in entrambi i casi: l'eventuale attivazione differita dell'istruttoria, in coincidenza con l'emersione dell'anomalia, non consente in alcun caso di far valere una causa di forza maggiore comunicata tardivamente.

5. SOGGETTI E RESPONSABILITÀ

Soggetto	Compiti
Beneficiario	Presenta la comunicazione, secondo il modello di cui all'Allegato 3, entro i termini di cui al par. 7, e fornisce la documentazione probante; ove insorga un'anomalia riferibile alla fattispecie comunicata, ne richiede, per il tramite del CAA, il collegamento con la comunicazione già presentata.
CAA mandatario	Acquisisce, protocolla e/o repertoria la comunicazione e la documentazione probante e ne cura la conservazione nel fascicolo aziendale; la trasmette o la rende disponibile ad ARPEA quando la fattispecie assume rilevanza ai sensi del par. 4. Nell'ambito della gestione degli esiti e delle anomalie rese disponibili nei sistemi informativi, richiama, ove pertinente, la comunicazione precedentemente presentata e rende disponibile la relativa documentazione ai fini dell'istruttoria.
ARPEA	Riceve le comunicazioni presentate direttamente dal beneficiario o trasmesse dal CAA, ne verifica la tempestività formale, attiva l'istruttoria di merito quando la fattispecie assume rilevanza ai sensi del par. 4, richiede se necessario la documentazione conservata presso il CAA, adotta il provvedimento di esito e ne cura la tracciabilità nel sistema informativo di gestione delle domande.
Enti terzi	Rilasciano, su richiesta o d'ufficio, atti, attestazioni e dati ufficiali relativi all'evento (Regione, Province, Comuni, ARPA, Protezione Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, altri enti competenti).

6. COMUNICAZIONE DELL'EVENTO

Il beneficiario che intende invocare una causa di forza maggiore o una circostanza eccezionale ne dà comunicazione, per il tramite del CAA mandatario o direttamente ad ARPEA, indicando il CUAA e la domanda o le domande interessate, l'evento invocato, la data o il periodo in cui si è verificato, l'ubicazione delle superfici o delle strutture aziendali interessate e gli impegni, gli obblighi o le condizioni di ammissibilità sui quali l'evento può incidere.

In assenza di una specifica procedura telematica dedicata, la comunicazione è trasmessa al CAA mandatario, se presentata per il suo tramite, ovvero all'indirizzo PEC di ARPEA (protocollo@cert.arpea.piemonte.it), se presentata direttamente. Resta fermo quanto diversamente stabilito dall'Organismo Pagatore in caso di attivazione di una procedura telematica dedicata.

Il CAA mandatario acquisisce, protocolla o repertoria e trasmette la comunicazione ad ARPEA secondo le modalità e i tempi definiti dall'Organismo Pagatore, conservandone la documentazione probante nel fascicolo aziendale. Il fac-simile della comunicazione è riportato nell'Allegato 3; la relativa checklist documentale è riportata nell'Allegato 1.

Quando la comunicazione è presentata per il tramite del CAA mandatario, la documentazione probante resta conservata presso il CAA nel fascicolo aziendale, secondo quanto previsto al par. 15, e viene trasmessa o resa disponibile ad ARPEA quando la fattispecie assume rilevanza ai sensi del par. 4. Quando la comunicazione è presentata direttamente ad ARPEA, la documentazione probante deve essere allegata alla comunicazione stessa.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, la comunicazione e la relativa documentazione probante sono presentate entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario è in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della Domanda Unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificato l'evento. Per gli altri interventi restano ferme le specifiche disposizioni applicabili.

Termine	Decorrenza
15 giorni lavorativi	Dalla data in cui il beneficiario è in condizione di comunicare l'evento

Termine	Decorrenza
Termine massimo	Non oltre la presentazione della Domanda Unica relativa alla campagna successiva a quella dell'evento, salve diverse disposizioni di settore
Data rilevante	Data di acquisizione della comunicazione da parte del CAA mandatario o di ARPEA, secondo il canale utilizzato

Ai fini del rispetto del termine assume rilievo la data di acquisizione della comunicazione da parte del CAA o di ARPEA, secondo il canale utilizzato.

8. DOCUMENTAZIONE PROBANTE

8.1 DOCUMENTAZIONE DI ENTI PUBBLICI COMPETENTI

L'evento può essere comprovato mediante atti, attestazioni, verbali, ordinanze o relazioni tecniche rilasciati da autorità o enti pubblici competenti - Regione Piemonte, Province e Città Metropolitana di Torino, Comuni, ARPA Piemonte, Protezione Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, altri enti competenti in relazione alla natura dell'evento. La documentazione deve individuare con sufficiente precisione la natura dell'evento, la data o il periodo di accadimento e l'ambito territoriale interessato: una generica attestazione non è di per sé sufficiente qualora non consenta di ricondurre le superfici aziendali all'area effettivamente colpita.

8.2 FOTOGRAFIE GEORIFERITE

L'evento e i relativi effetti possono essere comprovati anche mediante fotografie georiferite o geotaggate, riferibili alle superfici o alle strutture interessate, acquisite in prossimità temporale rispetto all'evento, corredate delle informazioni di geolocalizzazione e idonee a rappresentare l'evento, il danno conseguente e l'estensione dell'area interessata.

Il dato di data e ora abbinato alla geolocalizzazione consente di individuare con precisione il momento dello scatto e, di conseguenza, di riscontrare la coerenza temporale della documentazione rispetto all'evento dichiarato e il rispetto dei termini di cui al par. 7.

Per ciascuna superficie interessata sono acquisite almeno cinque fotografie da punti di scatto diversi, distanti tra loro almeno 100 metri. Per superfici di estensione rilevante, al minimo di cinque fotografie si aggiungono ulteriori scatti secondo la tabella seguente:

Superficie interessata	Numero minimo di fotografie
Fino a 10 ha	5 foto (minimo 5 foto)
Oltre 10 ha e fino a 50 ha	ulteriori 2 foto (totale minimo 7 foto)
Oltre 50 ha e fino a 100 ha	ulteriori 5 foto (totale minimo 10 foto)
Oltre 100 ha	ulteriori 10 foto (totale minimo 15 foto)

Per le superfici di dimensioni ridotte, per le quali non sia possibile distanziare adeguatamente i punti di scatto, le fotografie sono acquisite dal perimetro esterno verso l'interno della superficie. Per le strutture aziendali interessate, le fotografie sono acquisite in numero sufficiente a documentarne compiutamente lo stato e il danno subito.

8.3 ULTERIORI ELEMENTI

Possono concorrere alla valutazione, ove pertinenti, dati meteorologici o ambientali ufficiali, cartografie, evidenze da telerilevamento o dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici, perizie tecniche o agronomiche e denunce di sinistro presentate a compagnie assicurative.

Gli elementi sopra indicati sono valutati singolarmente o congiuntamente, in relazione alla pertinenza e alla convergenza rispetto alla fattispecie da accertare. Non sono ammessi automatismi probatori legati alla sola presenza formale di un documento o di un dato.

Qualora sulla medesima azienda intervengano eventi distinti, la relativa documentazione deve consentire di individuare, per ciascun evento, natura, periodo, superfici interessate e conseguenze prodotte.

Gli atti e le attestazioni di cui al presente paragrafo, rilasciati da enti pubblici competenti in relazione al singolo evento, costituiscono documentazione probante ai fini dell'istruttoria aziendale e non equivalgono, di per sé, al provvedimento di individuazione o delimitazione territoriale di cui all'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2116, riservato all'autorità competente secondo quanto previsto al par. 11.

Resta in ogni caso opportuno che il beneficiario acquisisca e conservi tempestivamente ogni elemento utile a documentare l'evento e i relativi effetti sull'azienda, ivi compresa, ove pertinente, documentazione fotografica georiferita, attestazioni o ulteriori elementi tecnici, anche qualora per l'evento siano disponibili elementi territoriali o geospaziali acquisiti da fonti istituzionali.

9. ESITI DEL MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI E DI ALTRI CONTROLLI

Il Sistema di Monitoraggio delle Superfici restituisce, in relazione alla singola superficie e al singolo impegno, un esito coerente con gli obblighi previsti oppure un'anomalia.

Quando l'esito è coerente con gli obblighi previsti e non emergono conseguenze negative sulla domanda, la comunicazione di causa di forza maggiore precedentemente presentata resta acquisita agli atti e non viene attivata, per quella fattispecie, un'ulteriore istruttoria; restano fermi gli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

Quando l'esito evidenzia un'anomalia suscettibile di produrre conseguenze sull'aiuto o sull'impegno, il CAA, nell'ambito della gestione dell'anomalia, richiama la comunicazione precedentemente e tempestivamente presentata, ne evidenzia la riferibilità all'anomalia rilevata e rende disponibile la relativa documentazione probante. ARPEA attiva quindi l'istruttoria di cui al par. 12, verificando in particolare il nesso causale tra l'evento e l'anomalia.

Il richiamo della causa di forza maggiore nell'ambito della gestione dell'anomalia non può sanare l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione nei termini di cui al par. 7. La causa può essere valutata ai fini della definizione dell'anomalia soltanto se tempestivamente comunicata e corredata della documentazione probante richiesta. In mancanza di tali presupposti, l'anomalia resta assoggettata alle ordinarie regole dello specifico intervento, fatte salve eventuali disposizioni speciali applicabili.

L'esito del monitoraggio non costituisce, di per sé, prova dell'esistenza o dell'insussistenza della causa di forza maggiore: esso rileva quale presupposto per l'attivazione o la non attivazione dell'istruttoria, che resta fondata sulla documentazione probante di cui al par. 8.

La medesima comunicazione può essere richiamata in relazione a più anomalie riconducibili al medesimo evento, fermo restando che ARPEA verifica separatamente, per ciascuna anomalia, la sussistenza del relativo nesso causale e gli effetti previsti dalla disciplina dello specifico intervento.

Il medesimo principio si applica, ove pertinente, alle anomalie derivanti da controlli di natura diversa, quali, a titolo esemplificativo, i controlli amministrativi, i controlli nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, i requisiti relativi al carico di Unità di Bestiame Adulto, i periodi di pascolamento o di demonticazione, i premi accoppiati e gli altri criteri di ammissibilità, impegni o obblighi PAC.

Per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito per superficie per i quali è richiesto il mantenimento della coltura fino a una determinata fase di crescita o maturazione, le colture che non raggiungono tale fase a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute possono restare ammissibili esclusivamente alle condizioni previste per lo specifico intervento. Ove previsto, la superficie interessata non deve essere utilizzata per altri scopi fino alla fase di crescita o maturazione richiesta. L'eventuale coltura o utilizzazione successiva è pertanto verificata con riferimento alla data dell'evento, alla fase colturale richiesta e alla disciplina dello specifico sostegno; l'utilizzo della superficie per altri scopi prima della fase richiesta è incompatibile con il mantenimento del relativo aiuto sulla base della causa di forza maggiore.

10. UTILIZZO DEGLI ELEMENTI PROBATORI

La presenza di un atto ufficiale riferito a un determinato territorio non determina automaticamente il riconoscimento della causa di forza maggiore per tutte le aziende ricadenti nel territorio amministrativo indicato, qualora dall'atto non risulti sufficientemente determinata l'area effettivamente interessata.

ARPEA può richiedere l'integrazione della documentazione, con un termine congruo indicato nella richiesta, qualora gli elementi acquisiti non risultino sufficienti per concludere l'istruttoria attivata.

11. EVENTI RIGUARDANTI UN'AREA TERRITORIALMENTE DETERMINATA

ARPEA prende atto dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti secondo la normativa vigente che riconoscano una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave e ne individuino o delimitino l'ambito territoriale interessato, e ne recepisce gli effetti, per quanto di propria competenza, nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi della PAC.

L'applicazione generalizzata della causa di forza maggiore all'intera area interessata, ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2116, costituisce una facoltà dello Stato membro. Qualora tale facoltà sia stata esercitata, con riferimento a un'area ben determinata e alla popolazione di beneficiari ivi ricadente, dall'autorità a tal fine competente secondo l'ordinamento vigente, ARPEA applica la relativa determinazione nell'ambito dei controlli e delle istruttorie di propria competenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento e dalle disposizioni di AGEA Coordinamento. Atti di enti regionali o territoriali privi di tale specifica competenza, pur potendo costituire documentazione probante ai sensi del par. 8, non producono l'effetto generalizzato di cui al presente comma.

Il provvedimento di individuazione o delimitazione territoriale, ove disponibile, consente di utilizzare, per le aziende ricadenti nell'area, gli elementi comuni relativi all'esistenza, alla natura, al periodo e all'estensione territoriale dell'evento, evitando la duplicazione di accertamenti su circostanze già comprovate dal provvedimento medesimo. Resta ferma, ove necessaria in relazione allo specifico intervento, la verifica individuale degli effetti dell'evento sull'azienda.

Ove un'autorità territorialmente competente, sia essa nazionale o regionale, dichiari uno stato di emergenza generalizzato sul territorio nazionale e regionale dovuto a cause eccezionali che comprometta il regolare ciclo colturale, senza però individuare specificatamente le singole porzioni di territorio interessato, non trova immediata applicazione l'istituto della causa di forza maggiore o

evento eccezionale di cui all' art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, come specificato dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2024) 225 final del 30 maggio 2024, ai fini del riconoscimento della causa di forza maggiore a valere sugli interventi legati alla superficie richiesti a premio di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115 e Regolamento (UE) n. 2021/2116, come disposto nel PSP approvato da ultimo con Decisione della Commissione C(2026)4735 (domanda unica e interventi CSR a superficie).

Tuttavia, grazie all'introduzione dei recenti sistemi di controllo satellitari legati all'Area Monitoring System (AMS) e all'impiego di rilievi satellitari ad alta definizione, utilizzati in ambito di gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo da parte di Agea Coordinamento, e tramite il raffronto con i dati contenuti nelle banche dati delle autorità competenti in materia ambientale, nonché con i dati legati alle dichiarazioni di richiesta ristoro danni di Agricat, risulta possibile da parte della stessa Agea Coordinamento determinare, su qualsiasi porzione territoriale italiana, a livello di singolo appezzamento dichiarato, la variazione fenologica di una coltura rispetto al dato storico della medesima porzione di territorio.

In relazione allo stato di emergenza di rilievo regionale legato alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Piemonte di cui alla DGR 1-2914/2026/XII Regione Piemonte, considerato il fatto che il provvedimento è di ordine generale sull'intero territorio regionale e non delimita specificatamente le aree interessate dall'evento calamitoso che ha comportato l'impossibilità per gli agricoltori di portare a termine il normale ciclo produttivo, ARPEA, Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e Agea Coordinamento, al fine di delimitare le zone in discorso e dare applicazione ad una semplificazione amministrativa come previsto dall' articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, e novellato dalla vigente normativa nazionale di applicazione, hanno stabilito di intraprendere, grazie agli strumenti citati, un percorso finalizzato all'individuazione delle singole aree a livello di appezzamento dichiarato al fine del percepimento di contributi PAC, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Agea coordinamento stessa.

In particolare Agea Coordinamento mette a disposizione di tutte le autorità territoriali un sistema di verifica denominato "SICCITA v1.0" che consiste in una procedura geospaziale integrata progettata per individuare gli appezzamenti agricoli che mostrano stress vegetativo e per stimare quanto tale stress sia coerente con condizioni meteorologiche di siccità, con l'obiettivo non soltanto di riconoscere una vegetazione in stato di stress, ma di distinguere, per quanto consentito dai dati disponibili, uno stato compatibile con deficit idrico diffuso da anomalie potenzialmente legate a gestione colturale, suolo, patologie, danni locali o altre cause non meteorologiche.

L'unità di analisi è il singolo appezzamento dell'anno target. L'elaborazione è multi-area e multi-anno: provincia, regione o altra area di interesse sono definite nella configurazione iniziale, mentre le fasi di acquisizione, raccordo storico, fenologia, calcolo degli indicatori e produzione cartografica si adattano automaticamente all'estensione territoriale e alla disponibilità dei dati.

Tale elaborazione dovrebbe portare all'individuazione, a livello di singolo appezzamento dichiarato, delle aree soggette ad una mancata o parziale coltivazione o utilizzo (pascoli) a causa della siccità.

In caso di positivo riscontro in relazione al processo descritto, Arpea e Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno al recepimento dei dati forniti da Agea Coordinamento e all'applicazione del concetto di causa di forza maggiore per quelle porzioni territoriali che effettivamente hanno avuto un riscontro positivo rispetto alla verifica.

Resta tuttavia inteso che tale processo si annovera nel percorso di semplificazione amministrativa intrapreso dall'amministrazione piemontese.

Più specificatamente sarà comunque onere del beneficiario appalesarsi all'amministrazione richiedendo sulle porzioni di territorio dichiarate a premio lo stato di forza maggiore secondo quanto previsto dall'art. 3 del (UE) 2021/2116. L'amministrazione conseguentemente provvederà al riconoscimento della causa di forza maggiore senza richiedere ulteriore documentazione probante attestante l'impossibilità oggettiva al mantenimento dell'impegno dichiarato in domanda.

Per le porzioni di territorio per le quali l'elaborazione darà esito negativo, e pertanto non sarà possibile determinare uno stato territoriale confacente al fenomeno siccitoso, sarà onere del beneficiario richiedente comprovare lo stato di causa di forza maggiore come da disposizioni generali del presente provvedimento.

Analoga procedura verrà applicata, se compatibile, in caso dovessero emergere future circostanze eccezionali.

12. ISTRUTTORIA ARPEA

L'istruttoria di cui al presente paragrafo è attivata quando la causa di forza maggiore comunicata ai sensi del par. 6 è richiamata a seguito di un'anomalia ai sensi del par. 9, ovvero quando la sua rilevanza emerge con altre modalità previste dalle disposizioni ARPEA. Essa verifica in particolare:

Rif.	Verifica	Contenuto
A	Tempestività	Rispetto del termine di comunicazione di cui al par. 7
B	Evento	Effettiva esistenza e natura dell'evento dichiarato
C	Localizzazione	Corrispondenza tra area colpita e superfici o strutture aziendali interessate
D	Temporalità	Coerenza tra data dell'evento e periodo di riferimento dell'obbligo
E	Documentazione	Adeguatezza e riferibilità della documentazione probante di cui al par. 8
F	Corrispondenza	Corrispondenza tra le superfici o gli impegni oggetto della comunicazione e quelli oggetto dell'anomalia
G	Nesso causale	Rapporto diretto tra l'evento eccezionale e l'anomalia riscontrata
H	Condotta successiva	Compatibilità delle attività o degli interventi successivamente realizzati dal beneficiario con la causa di forza maggiore invocata e con il mantenimento del diritto all'aiuto, ove rilevante per lo specifico intervento

Il riconoscimento della forza maggiore richiede che l'evento abbia concretamente determinato l'anomalia riscontrata o impedito l'adempimento dell'obbligo; non è sufficiente la sola dimostrazione dell'esistenza dell'evento meteorologico, né il solo esito non favorevole del monitoraggio delle superfici.

13. ESITO ED EFFETTI DELL'ISTRUTTORIA SULL'ANOMALIA

In assenza di anomalie rilevanti ai sensi del par. 9, la comunicazione e la documentazione restano acquisite agli atti e non si procede a ulteriore istruttoria sulla causa di forza maggiore.

La comunicazione priva della documentazione probante necessaria ai fini della valutazione della causa di forza maggiore è irricevibile, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili. Qualora, invece, la documentazione sia stata tempestivamente prodotta ma necessiti di chiarimenti o di ulteriori elementi ai fini della conclusione dell'istruttoria, ARPEA può richiederne l'integrazione entro un termine congruo.

A conclusione dell'istruttoria attivata ai sensi del par. 12, la causa di forza maggiore è:

- a) riconosciuta**, quando risultano comprovati l'evento, l'interessamento dell'azienda, il collegamento con l'anomalia e il nesso causale;
- b) riconosciuta parzialmente**, quando i presupposti risultano comprovati solo per determinate superfici, particelle, colture, capi, strutture, periodi o impegni;
- c) soggetta a richiesta di integrazione**, quando la documentazione non consente di concludere l'istruttoria ma risultano acquisibili ulteriori elementi; la richiesta indica gli elementi mancanti e un termine congruo per la loro produzione;
- d) non riconosciuta**, quando non risultano soddisfatti i presupposti previsti dalla normativa, o la documentazione prodotta non è idonea a comprovare l'evento, l'ambito territoriale, il collegamento con l'anomalia o il nesso causale.

L'esito è comunicato al beneficiario, per il tramite del CAA mandatario ove presente, ed è annotato nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo di gestione delle domande.

13.1 EFFETTI DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULL'ANOMALIA

Qualora la causa di forza maggiore non sia riconosciuta, l'anomalia rilevata resta assoggettata alle ordinarie regole di determinazione dell'ammissibilità, dell'aiuto e delle eventuali riduzioni o sanzioni previste per lo specifico intervento.

Qualora la causa di forza maggiore sia riconosciuta e risulti causalmente riferibile all'anomalia oggetto dell'istruttoria, il relativo esito è recepito nella definizione dell'anomalia e nella determinazione dell'aiuto, con gli effetti previsti dalla normativa applicabile allo specifico intervento.

In caso di riconoscimento parziale, tali effetti sono limitati alle superfici, agli animali, agli impegni, ai requisiti o ai periodi per i quali risultano comprovati i presupposti della causa di forza maggiore.

Qualora l'anomalia sia definita favorevolmente sulla base di altri elementi istruttori o venga meno per altra causa, non è necessario procedere a una separata valutazione della forza maggiore se questa non produce ulteriori effetti sulla domanda.

14. PRINCIPIO GENERALE DI VALUTAZIONE

Il riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale è effettuato sulla base delle circostanze concrete e degli elementi probatori disponibili, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uniformità di trattamento. Gli effetti del riconoscimento sono circoscritti all'obbligo, o alla parte di obbligo, il cui rispetto è stato impedito dall'evento e al periodo durante il quale l'evento o le sue conseguenze hanno concretamente impedito l'adempimento.

La mera presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, in assenza della dimostrazione della loro eccezionalità e della concreta incidenza sull'anomalia o sull'adempimento interessato, non è sufficiente al riconoscimento della causa di forza maggiore.

15. ARCHIVIAZIONE E TRACCIABILITÀ

La comunicazione e la documentazione probante sono acquisite e conservate, secondo quanto previsto al par. 5, presso il CAA mandatario o presso ARPEA per le comunicazioni presentate direttamente, in formato cartaceo e/o digitale, nel rispetto dei tempi di conservazione previsti dalla normativa applicabile in materia di fondi PAC e di protezione dei dati personali. La documentazione resta disponibile per il successivo richiamo della comunicazione, ai sensi del par. 9, qualora un'anomalia relativa alla medesima fattispecie emerga in un momento successivo.

Le richieste di integrazione e il provvedimento di esito dell'istruttoria attivata sono conservati nel fascicolo aziendale. Gli esiti sono tracciati nel sistema informativo di gestione delle domande, con

indicazione dello stato della fattispecie, ai fini della tracciabilità e dei controlli, anche da parte degli organismi di certificazione e delle autorità unionali.

La trasmissione periodica ad ARPEA dell'elenco delle comunicazioni ricevute dal CAA, secondo il modello di cui all'Allegato 4, concorre alla tracciabilità complessiva delle fattispecie di cui al presente paragrafo.

16. AGGIORNAMENTO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Le presenti Istruzioni Operative sono aggiornate in caso di modifiche della normativa unionale o nazionale di riferimento, di indicazioni di AGEA Coordinamento o della Commissione europea, di modifiche del Sistema di Monitoraggio delle Superfici, ovvero qualora l'esperienza applicativa ne evidenzia la necessità. Le versioni precedenti restano applicabili alle istruttorie in corso, salvo diversa indicazione espressa nella nuova versione.

ALLEGATO 1 - CHECKLIST DOCUMENTALE DELLA COMUNICAZIONE

La checklist supporta il beneficiario e il CAA mandatario nella verifica di completezza della comunicazione prima dell'invio ad ARPEA.

Elemento	Presente	N/A
Identificazione del beneficiario e della/e domanda/e interessata/e	☐	☐
Descrizione dell'evento e riferimento alla tipologia	☐	☐
Data o periodo di accadimento dell'evento	☐	☐
Ubicazione (particelle/fogli/mappali o coordinate) delle superfici o strutture interessate	☐	☐
Impegni, obblighi o requisiti di ammissibilità coinvolti	☐	☐
Documentazione di ente pubblico competente, ove disponibile	☐	☐
Documentazione fotografica georiferita, ove necessaria	☐	☐
Eventuale perizia tecnica/agronomica o altri elementi tecnici a supporto	☐	☐
Indicazione dell'eventuale provvedimento di individuazione o delimitazione territoriale dell'autorità competente (par. 11)	☐	☐

La checklist, ove utilizzata, è allegata alla comunicazione e costituisce supporto alla verifica di completezza documentale.

ALLEGATO 2 - SCHEMA OPERATIVO DELLE CASISTICHE

Lo schema seguente riepiloga, a fini operativi, la gestione delle principali casistiche disciplinate dalle presenti Istruzioni Operative e non sostituisce la valutazione di merito da condurre nel singolo caso.

Situazione	Gestione
Forza maggiore tempestiva; nessuna anomalia	Nessuna istruttoria di merito; comunicazione e documentazione restano acquisite agli atti
Anomalia; forza maggiore tempestiva e documentata	Istruttoria ARPEA ai sensi del par. 12
Anomalia; forza maggiore tardiva	Forza maggiore non utilizzabile ai fini della definizione dell'anomalia, salvo specifiche disposizioni applicabili
Anomalia; comunicazione priva della documentazione probante necessaria	Irricevibilità della comunicazione, secondo le disposizioni applicabili
Documentazione presente ma da approfondire	Eventuale richiesta di integrazione, con termine congruo
Forza maggiore riconosciuta	Esito recepito nella definizione dell'anomalia e dell'aiuto (par. 13.1)
Forza maggiore non riconosciuta	Applicazione delle ordinarie regole di determinazione dell'anomalia (par. 13.1)
Forza maggiore riconosciuta parzialmente	Effetti limitati alla parte per cui risultano comprovati i presupposti
Evento comprovato ma privo di nesso con l'anomalia	Forza maggiore non riconosciuta per quella anomalia
Stesso evento; più anomalie	Comunicazione unica richiamabile; verifica separata del nesso causale per ciascuna anomalia
Anomalia già risolta per altra procedura	Nessuna ulteriore istruttoria sulla causa di forza maggiore
Provvedimento di delimitazione territoriale dell'autorità competente disponibile	ARPEA recepisce gli effetti del provvedimento; utilizzo degli elementi territoriali comuni; eventuale verifica individuale del nesso causale

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE O DELLA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE

Il modello seguente supporta la predisposizione della comunicazione di cui al par. 6, da trasmettere per il tramite del CAA mandatario o direttamente ad ARPEA, unitamente alla documentazione probante di cui al par. 8 e alla checklist compilata di cui all'Allegato 1.

In assenza di una procedura telematica dedicata, il presente modello e i relativi allegati sono trasmessi al CAA mandatario, se la comunicazione è presentata per il suo tramite; direttamente ad ARPEA, all'indirizzo PEC protocollo@cert.arpea.piemonte.it, se presentata direttamente.

A. DATI IDENTIFICATIVI	
Beneficiario (denominazione o cognome e nome)	
CUAA	
CAA mandatario (denominazione e codice, se presente)	
Indirizzo PEC del CAA mandatario (ove la comunicazione sia trasmessa per il suo tramite)	
Domanda/e interessata/e (numero e campagna)	
B. EVENTO	
Tipologia di evento (cfr. par. 1)	
Data o periodo in cui si è verificato l'evento	
Comune/i e località interessati	
Particelle, fogli e mappali, o riferimento alla domanda geospaziale, interessati	
C. EFFETTI SULL'AZIENDA	
Impegni, obblighi o condizioni di ammissibilità sui quali l'evento incide	
Descrizione sintetica degli effetti prodotti	
D. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	
Si allega la documentazione probante di cui al par. 8, secondo la checklist compilata di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente comunicazione.	
E. DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le dichiarazioni false o mendaci, che quanto sopra riportato corrisponde al vero.	
Luogo e data	
Firma del beneficiario o del legale rappresentante	
Per il CAA mandatario: data di acquisizione e protocollo	

ALLEGATO 4 - ELENCO DELLE COMUNICAZIONI TRASMESSE DAL CAA AD ARPEA

Il presente modello è utilizzato dal CAA mandatario per trasmettere ad ARPEA, con la periodicità e le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore, l'elenco delle comunicazioni di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale ricevute dai beneficiari.

In assenza di una procedura telematica dedicata, l'elenco è trasmesso ad ARPEA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@cert.arpea.piemonte.it.

CAA mandatario (denominazione e codice)	
Indirizzo PEC del CAA mandatario	
Periodo di riferimento dell'elenco (dal / al)	
Numero complessivo di comunicazioni elencate	

Beneficiario / CUAA	Domanda interessata	Data comunicazione beneficiario	Data protocollo CAA	Tipologia evento	Doc. allegata

Il responsabile del CAA (nominativo e firma)	
Data di trasmissione ad ARPEA	